

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELL' AMBITO DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO 118

Tra

l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118, C.F./P. I.V.A. n. 08173691000, con sede legale in Roma, Via Portuense, 240 - 00149 Roma, rappresentata nella persona del Direttore Amministrativo, dott. Guglielmo Di Balsamo, giusta delega del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Paola Corradi, Legale Rappresentante (di seguito indicata per brevità anche come "ARES 118")

E

l'Azienda SANITARIA LOCALE RIETI sede legale in RIETI, Via DEL TERMINILLO, 42, C.F./P. I.V.A. n. 00821180577 rappresentata dal Legale Rappresentante, DOTT.SSA ANNA PETTI, Direttore Generale (di seguito indicata per brevità anche come "AZIENDA") AMMINISTRATIVO

Premesso che

- l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118, provvede all'organizzazione, al coordinamento ed alla gestione della fase di allarme e di risposta extraospedaliera dell'emergenza sanitaria nell'ambito territoriale della Regione Lazio;

- tra le competenze attribuite alla medesima dall'art. 4, comma 3, lett. B) della citata L.R. n. 9/04 vi è quella della gestione e del coordinamento dell'attività di elisoccorso e del personale sanitario dell'Azienda addetto alla specifica tipologia di soccorso;

- tale Servizio precedentemente all'istituzione dell'ARES 118 era funzionalmente ed operativamente affidato all'Azienda Ospedaliera S.Camillo - Forlanini che ha provveduto con deliberazione 23 febbraio 2001 n. 463 a stipulare con alcune Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali della Regione Lazio apposite convenzioni con riferimento al Servizio di Elisoccorso 118 per l'espletamento di prestazioni professionali da parte del personale medico anestesista;

- con successive deliberazioni, prima l'Azienda Ospedaliera S.Camillo - Forlanini (deliberazione n. 2140 del 5 agosto 2004) e, quindi l'ARES 118 hanno stabilito di continuare la collaborazione con altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la fruizione di prestazioni professionali alle medesime condizioni fissate negli accordi a suo tempo stabiliti dalla stessa Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini al fine di poter garantire, senza soluzione di continuità l'espletamento di un pubblico servizio, in assenza di un adeguato numero di personale dipendente rivestente la qualifica di medico anestesista rianimatore;

- tali rapporti hanno trovato la loro naturale prosecuzione quindi anche per gli anni e a seguire e da ultimo, con la delibera n. 45 del 25/2/2019 per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020

- il compenso orario lordo onnicomprensivo riconosciuto agli operatori addetti a tale servizio è stato convenuto in € 60,00 (sessanta,00) per ora di turno effettuata;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono accettate con valore di patto per le parti.

ART. 2

Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 la gestione funzionale ed operativa del Servizio Elisoccorso è affidata all' ARES 118, cui è demandata l'organizzazione dei turni operativi, nonché la necessaria attività di supporto.

ART. 3

L'Azienda si impegna ad inviare presso l'ARES 118 i medici anestesisti rianimatori, individuati nelle persone di:

DOTT. FRANCESCO MUSTO

per l'attività del Servizio Elisoccorso per il periodo oggetto della presente Convenzione.

L'Azienda ove necessiti per le proprie attività potrà modificare l'elenco dei Medici Anestesisti inviati con un preavviso ad ARES 118 di mesi quattro.

I medici individuati dovranno garantire, ove richiesto da ARES 118, una presenza di almeno trenta turni per anno, possibilmente mensilmente ripartiti, e con una equa presenza nel corso delle giornate festive e nei periodi estivi e/o di festività maggiori (periodi di Pasqua, Natale, Capodanno).

I medici indicati saranno inseriti nei turni del Servizio Elisoccorso presso le Basi HEMS di Roma, Latina e Viterbo quale stabilito dal Responsabile del Servizio o da suo delegato e in base alle esigenze.

Per non creare disservizio al Servizio di Elisoccorso i Medici individuati e l'Azienda s'impegneranno a rispettare i turni assegnati salvo autorizzazione del Responsabile del Servizio o del suo delegato

Non sussiste alcun vincolo a carico dell'ARES 118 ad avvalersi di un numero minimo di prestazioni professionali erogate dai Medici dell'Azienda.

ART. 4

I medici anestesisti rianimatori suindicati svolgono l'attività presso il Servizio Elisoccorso al di fuori del proprio orario di servizio.

ART. 5

Il turno di servizio previsto dal Servizio Elisoccorso è dalle ore 8.00 fino alla scadenza reale delle effemeridi (ore di luce diurna) per le basi in HJ, e dalle ore 8.00 alle 20.00 o dalle 20,00 alle 8.00 per le basi in H 24, fatta eccezione per i casi in cui venga richiesto di anticipare l'orario di ingresso in servizio.

ART. 6

Qualora l'elicottero impegnato in un servizio protragga il rientro oltre la scadenza degli effemeridi, l'orario effettuato viene calcolato in base all'orario riportato nella chiusura del servizio.

ART. 7

Se l'elicottero rimane fermo per eventuali verifiche tecniche o per altri motivi, per un periodo superiore alle 12 ore, il personale sanitario non si reca in servizio e di conseguenza non viene retribuito.

ART. 8

Qualora il turno di servizio venga suddiviso tra il personale, le eventuali ore di accavallamento non

vengono conteggiate.

ART. 9

Il compenso orario lordo ed onnicomprensivo per ogni ora di turno è di € 60,00 (sessanta,00).

ART. 10

Il Direttore del Servizio Elisoccorso Regionale dovrà comunicare trimestralmente all'ARES 118 - Affari Generali - le ore effettuate, singolarmente dai medici anestesisti rianimatori nei turni di servizio.

ART. 11

I compensi dovuti dall'ARES 118 verranno versati trimestralmente all'Azienda, che provvederà a corrispondere successivamente al medico anestesista rianimatore l'importo dovuto secondo la normativa vigente ed ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N..

ART. 12

L'ARES 118 assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività di medico anestesista rianimatore in Servizio di Elisoccorso.

Gli oneri assicurativi per infortuni del personale operante a bordo dell'elicottero e nelle basi HEMS sono a carico della compagnia assicurativa della società affidataria del contratto per il servizio medico di emergenza con elicottero

Gli altri oneri assicurativi saranno a carico di quanti vengono ad erogare la prestazione professionale oggetto della presente convenzione.

ART. 13

La presente convenzione ha validità dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023

ART. 14

Per ogni eventuale contenzioso si dichiara competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Azienda
Il Direttore Generale
()

Azienda Regionale per l'Emergenza
Sanitaria - ARES 118

Il Direttore Amministrativo
Dott. Guglielmo Di Balsamo

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare espressamente quanto previsto agli artt. 13 e 14 della presente convenzione.

Roma,

Azienda
Il Direttore Generale
()

Azienda Regionale per l'Emergenza
Sanitaria - ARES 118

Il Direttore Amministrativo
Dott. Guglielmo Di Balsamo